

REGOLAMENTO (CEE) N. 3196/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1990****relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4053/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer⁽³⁾, prevede dei contingenti di sgombrò per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque delle isole Færøer da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che la Danimarca ha proibito

la pesca di questa popolazione a partire dal 23 ottobre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque delle isole Færøer eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1990.

La pesca dello sgombrò nelle acque delle isole Færøer eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 23 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 63.